

DELIBERAZIONE N. 11/2016CDA

DISPOSIZIONI ATTUATIVE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL VIGENTE PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA CONSORTILE. PROVVEDIMENTI.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT. N. 724

VERBALE N. 1/CDA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 2 FEBBRAIO 2016

- - -

Oggi, il giorno martedì 2 febbraio 2016 si è riunito presso la sede consorziale in Bologna, Via Santo Stefano n. 56, il Consiglio di Amministrazione originato dalle elezioni dell'Assemblea dei Consorziati e dalle nomine effettuate dalla Regione Emilia Romagna, convocato con lettera raccomandata del 22 gennaio 2016, prot.n. 439, con il seguente:

ORDINE del GIORNO

- - -

o m i s s i s

- - -

Dall'appello nominale risultano presenti:

1. BASSI EMANUELE
2. BERGAMI MARCO
3. BONFIGLIOLI VENANZIO
4. BOSELLI DANIELE
5. CAMPAGNA ANGELO
6. CAVRINI PIERO
7. CESARI MAURIZIO
8. FERRO ANTONIO
9. GABUSI ANDREA
10. GUALANDI EROS
11. MARABINI MARCO
12. MONTAGUTI MEDARDO
13. PELLEGRINI GIANLUCA
14. PIRAZZOLI ROMOLO
15. RODEGHIERO ALESSANDRO
16. TAMBURINI GIOVANNI
17. TOSI GIANNI
18. TURRINI ASTRO
19. VENTURI DAVIDE
20. ZECCARDI STEFANO

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Trambaiolo ed il Componente del suddetto Collegio Simona Gnudi.

Partecipano inoltre alla riunione i Signori Gaudenzio Ascari, Paolo Nerozzi e Matteo Tosi in rappresentanza del personale dipendente.

Partecipa all'adunanza ai sensi dell'art. 42, comma 1, dello Statuto consortile, il Direttore Generale Paolo Pini.

Assistono all'adunanza il Direttore dell'Area Amministrativa Gabriele Rosa, il quale esercita le funzioni di Segretario assistito dal Vice Direttore dell'Area Amministrativa Davide Cestari e la Direttrice dell'Area Tecnica Francesca Dallabetta.

Assume la presidenza dell'adunanza d'insediamento del Consiglio il Presidente uscente del Consorzio Giovanni Tamburini.

Alle ore 9,30 riconosciuta validamente costituita l'adunanza ai sensi dell'art. 26 dello Statuto vigente, si dichiara aperta la riunione.

Constatata la legale validità della riunione a termini di Statuto, il Presidente Giovanni Tamburini invita, quindi, il Consiglio a nominare due Scrutatori.

Vengono incaricati all'unanimità dei voti i Signori: Venanzio Bonfiglioli e Maurizio Cesari.

I due Consiglieri dichiarano di accettare l'incarico.

Si procede quindi a trattare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

o m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 11/2016CDA

DISPOSIZIONI ATTUATIVE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL VIGENTE PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA CONSORTILE. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2016CDA, verb.n. 1/CDA del 02/02/2016 con la quale è stato approvato in via definitiva in seguito previsto parere di conformità espresso dalla Giunta della Regione Emilia Romagna il nuovo Piano di Classifica per il riparto della contribuenza consortile;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/2016CDA, verb.n. 1/CDA del 02/02/2016 con la quale sono stati approvati i criteri di gradualità nella riscossione in applicazione del piano di classifica, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2237 del 28 dicembre 2015;

considerato che:

- il capitolo 8 paragrafo 8.1 del piano di classifica contenente le disposizioni attuative del Piano di Classifica laddove al paragrafo 8.1 prevede testualmente "Fermi restando gli indici e i criteri di riparto del presente Piano di Classifica, al fine di dare pratica attuazione alle previsioni del medesimo, il Consorzio potrà adottare, con le modalità previste dalla legge e dallo statuto consortile, le opportune disposizioni attuative e di dettaglio.....omissis.....";
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, potrà valutarsi una diversa applicazione della contribuenza:
 - per quegli immobili pubblici che, in quanto a servizio della collettività, soddisfino un interesse di carattere generale;
 - per gli edifici aventi i requisiti della ruralità e per gli impianti di produzione di energia solare attraverso pannelli fotovoltaici installati sui tetti delle abitazioni o sulle superfici dei terreni che, in quanto aventi una consistenza economica ricompresa in quella degli immobili a cui accedono, potrebbero essere soggetti ad una doppia imposizione contributiva;

presto atto e considerato che in sede di applicazione del piano di classifica per diverse motivazioni e ragioni di natura perequativa sono riscontrabili situazioni che necessitano di specifiche disposizioni attuative ed in particolare:

1) Terreni di modesta superficie e con rendita trascurabile

Alcune terreni, per la loro di modesta superficie, il trascurabile valore economico e la irrilevante rendita catastale attribuita, per effetto dell'applicazione del piano di classifica verrebbero gravati di un onere tributario di importo esiguo (talvolta anche inferiore all'unità di euro) connesso ad un beneficio di bonifica trascurabile e la loro riscossione è estremamente onerosa e sproporzionata rispetto all'entità tributo. I principi dell'attività amministrativa richiedono che l'attività degli enti sia orientata alla realizzazione del massimo risultato in relazione ai mezzi a sua disposizione, ossia il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e di strumenti, ove per mezzi non si

intendono solo quelli di natura squisitamente economica, ma anche quelli di carattere procedurale.

Per tale ragione, valutati gli aspetti applicativi e le considerazioni di cui sopra si ritiene di esentare dal pagamento del tributo le seguenti posizioni in quanto l'onere per la loro iscrizione a ruolo sarebbe eccessivo e sproporzionato rispetto all'importo del contributo da esigere :

- a) appezzamenti di terreni con superficie fino a mq 100 costituenti partita contributiva a sé stante;
- b) appezzamenti di terreno con superficie sino a 1 ettaro costituenti partita contributiva a sé stante e siti nei Comuni montani nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 20, della legge 24 dicembre 2007 - Legge finanziaria 2008 (Barberino del Mugello, Cantagallo, Firenzuola, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, Sambuca Pistoiese, Vernio) ovvero siti ad altimetria superiore a 600 metri sul livello del mare in tutti gli altri Comuni ricadenti nel distretto di montagna;

2) Impianti fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici iscritti al catasto fabbricati risultano di due tipi: quelli installati al suolo e quelli installati sugli edifici.

Ai fini del calcolo del beneficio idraulico, (quindi esclusivamente quelli presenti nel comprensorio di pianura) poiché per gli impianti installati a terra non si configura una impermeabilizzazione del terreno paragonabile a quella dei fabbricati, a tali immobili verrà associato un comportamento idraulico coerente con quello dei terreni.

Per i restanti impianti installati sulle coperture degli edifici già esistenti, poiché si ritiene di non poter considerare tali immobili come veri e propri "opifici", il loro beneficio effettivo verrà ridotto del 50%.

Tali immobili verranno individuati tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile stesso e avrà valore a far tempo dall'emissione dei ruoli dell'anno successivo alla comunicazione.

3) Fabbricati che presentano i requisiti di ruralità

Il R.D 13 aprile 1939 n. 652 e il d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 istituirono il Nuovo catasto edilizio Urbano, che prevedeva l'iscrizione come "immobili urbani" di tutte le costruzioni ad eccezione dei fabbricati rurali poiché non produttivi di reddito in senso autonomo, ma integrati unitamente alle aree sulle quali insistono e pertanto ascrivibili al catasto terreni;

L'entrata in vigore dell'articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto la inventariazione nel catasto edilizio urbano anche delle costruzioni rurali, e la loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che ha assunto nel contempo la denominazione di "catasto fabbricati". Il regolamento di attuazione della suddetta norma è stato approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, che ha disposto nuovi criteri di accatastamento sia alle costruzioni costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione sia alle costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni.

Secondo quanto confermato dalla circolare Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate n. 50/E 20 marzo 2000 la rendita attribuita ai fabbricati in argomento in sede di iscrizione al catasto fabbricati deve intendersi come un elemento indicativo della potenzialità reddituale dell'edificio e che il reddito dominicale dei terreni è comprensivo

anche della redditività delle costruzioni rurali ad esso asservite, le quali assumono un'auto noma rilevanza fiscale unicamente nel caso in cui vengono a mancare i requisiti per il riconoscimento della ruralità.

Il piano di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza, dispone per i fabbricati che il contributo di bonifica sia determinato, oltre che in base agli indici di carattere tecnico-idraulico anche con riferimento al parametro economico costituito dalla rendita catastale nel presupposto che la medesima rispecchi effettivamente il valore dell'immobile.

Sono da ritenersi tuttora attuali e congruenti le motivazioni e le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione Provvisorio n. 263/2010 del 18 novembre 2010.

Inoltre i contributi consortili relativi ai terreni sono determinati sulla base delle risultanze catastali, le quali prevedono un reddito dominicale che comprende, nei termini di cui sopra anche i relativi fabbricati rurali.

L'attribuzione del reddito dominicale dei terreni continua ad essere esaustivo, relativamente ai fabbricati realizzati sino al 31 dicembre 2004, anche della redditività delle costruzioni rurali funzionali alle necessità del fondo (abitazioni e fabbricati strumentali)

Pertanto i fabbricati rurali e loro porzioni sono da considerarsi pertinenziali ai terreni cui sono strumentali e la loro redditività non assume autonoma rilevanza rispetto a quella del fondo, e quindi al fine di evitare una sproporzione nel calcolo del contributo di bonifica occorre tenere in debito conto il fatto che il reddito del fabbricato rurale è già stato tenuto in considerazione nella determinazione del reddito dominicale del fondo a cui il medesimo è asservito, e, ai fini del calcolo del beneficio idraulico e idrogeologico, dell'indice economico verrà attribuito loro il valore dei terreni, ed in particolare il reddito dominicale medio per comune del terreno seminativo asciutto.

Tali immobili verranno individuati tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile stesso in cui oltre a certificare le caratteristiche di ruralità dovrà evidenziare chiaramente l'anno di costruzione (antecedente il 31/12/2004) e avrà valore a far tempo dall'emissione dei ruoli dell'anno successivo alla comunicazione.

4) Parametro comune di Bologna (correzione di errore materiale)

Al paragrafo 6.2.1.4 della Relazione del Piano di classifica è riportato per errore puramente materiale, valore del fattore di attenuazione compreso tra il 20% e il 30%, in luogo di quello corretto e impostato per le valutazioni compreso tra il 60% e 90%, che troverà pertanto applicazione in tali termini;

visto l'art. 24 dello statuto vigente;

udita l'illustrazione del Direttore Generale Paolo Pini;

tutto quanto sopra premesso e considerato;

presenti 20, votanti 20;

a voti unanimi favorevoli,

d e l i b e r a

di approvare ed applicare le disposizioni attuative indicate in parte narrativa nell'applicazione del Piano di Classifica per il riparto della contribuenza e per la formazione dei ruoli da porre in riscossione a partire dall'anno 2016;

di applicare la disciplina riportata relativa agli impianti fotovoltaici ai contribuenti interessati che saranno individuati tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile stesso e che avrà valore a far tempo dall'emissione dei ruoli dell'anno successivo alla comunicazione;

di applicare la disciplina relativa ai fabbricati rurali, riportata in narrativa e approvata con il presente atto a tutti i consorziati che presentino, relativamente agli immobili ultimati a tutto il 31 dicembre 2004, specifica autodichiarazione sull'esistenza delle condizioni di riconoscimento della ruralità per fabbricati e porzioni di fabbricati destinati all'edilizia abitativa, ovvero per le costruzioni strumentali all'esercizio delle attività agricole;

di conferire mandato agli uffici del Consorzio preposti a dare applicazione a quanto stabilito nel presente atto deliberativo avvalendosi della modulistica già predisposta e resa disponibile sul sito internet.

- - -
o m i s s i s
- - -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Tamburini)
F.to Tamburini

GLI SCRUTATORI
(Venanzio Bonfiglioli)
F.to Bonfiglioli

(Maurizio Cesari)
F.to Cesari

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Gabriele Rosa)
F.to Rosa

E' stata pubblicata all'Albo consortile per cinque giorni consecutivi
dal 5 febbraio 2016 al 9 febbraio 2016

Sede, 10 febbraio 2016

IL VICE DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
(Davide Cestari)
F.to Cestari

E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Gabriele Rosa)